

BGer 6B_159/2017 vom 11. Juli 2017

Bundesgericht, 2017-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_159_2017

FR: TF 6B_159/2017 du 11 juillet 2017

IT: TF 6B_159/2017 del 11 luglio 2017

Erwägungen

E. 1.1

Presentato dalle imputate (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è proponibile e di massima ammissibile perché inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Dinanzi al Tribunale federale possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266). All'impugnativa in esame sono stati allegati due certificati medici rilasciati posteriormente alla sentenza della CARP; trattasi di nuovi mezzi di prova inammissibili in questa sede, atteso che le insorgenti non sostengono e ancor meno illustrano l'adempimento dei presupposti di cui all' art. 99 cpv. 1 LTF (v. al proposito DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_904/2015 del 29 settembre 2016 consid. 2.3 non pubblicato in DTF 142 III 627).

E. 2

Le ricorrenti sembrano lamentare il rifiuto della CARP di dar seguito alle loro istanze probatorie, volte ad appurare se i problemi di salute constatati nei certificati medici presentati da D._____ fossero davvero riconducibili all'episodio del 30 agosto 2010 e non piuttosto a patologie preesistenti, che avrebbero potuto essere sfruttate strumentalmente nel procedimento penale. Il contestato rifiuto ha impedito loro di provare "un aspetto sicuramente rilevante della vicenda". L'accertamento di un'utilizzazione strumentale di pregresse patologie avrebbe anche avuto un evidente influsso nella valutazione dell'attendibilità delle protagoniste. Al proposito osservano che le loro dichiarazioni sarebbero assai più credibili di quelle delle opposenti, che sarebbero incorse in una lunga serie di contraddizioni.

E. 2.1

Pur senza menzionarlo esplicitamente, le insorgenti si avvalgono del loro diritto di essere sentite, che comprende quello di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (DTF 141 V 557 consid. 3.1). Questo diritto non impedisce all'autorità competente di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito della procedura penale, questa facoltà è sancita pure dall' art. 139 cpv. 2 CPP , per cui i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale, oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Il rifiuto di assumere una prova viola il diritto

di essere sentito solo se la valutazione anticipata della sua rilevanza è inficiata da arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 IV 369 consid. 6.3).

E. 2.2

Oltre a non dimostrare arbitrio nella valutazione anticipata della prova richiesta, le ricorrenti non si avvedono che, anche volendo ammettere che le lesioni riportate da D._____ siano in realtà da ricondurre a patologie pregresse, ciò non avrebbe nella fattispecie alcuna rilevanza. Infatti la CARP ha stabilito che pure C._____ ha subito lesioni (semplici) in seguito alla zuffa del 30 agosto 2010, attestate da un certificato medico dello stesso giorno. Ciò basta a considerare concretizzata la condizione oggettiva di punibilità dell' art. 133 cpv. 1 CP (v. al proposito DTF 139 IV 168 consid. 1.1.1), realizzazione del resto neppure contestata nel gravame. In simili circostanze, la postulata prova risulta quindi irrilevante ai fini del giudizio. Essa appare pure ininfluyente per la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle protagoniste della vicenda. Dopo aver rilevato sensibili contraddizioni nei rispettivi racconti, la CARP ha concluso che nessuna di loro è interamente credibile, né ha riferito completamente la verità. Anche in questo caso, pur volendo aggiungere alla lista delle incoerenze e contraddizioni di D._____ un'eventuale strumentalizzazione di patologie pregresse, la conclusione in merito alla credibilità delle ricorrenti non muterebbe, la valutazione della credibilità di un racconto non dipendendo dal mero fatto che contiene meno incongruenze rispetto a quello di un'altra parte, come sembra invece suggerire l'impugnativa. D'altronde, le insorgenti neppure censurano la valutazione delle loro dichiarazioni operata dalla CARP, limitandosi unicamente a minimizzare, in modo appellatorio, le contraddizioni evidenziate nella sentenza impugnata.

E. 3

Secondo le ricorrenti in concreto sarebbero riuniti gli estremi per applicare l' art. 133 cpv. 2 CP e quindi proscioglierle. Si sarebbero infatti solo difese e il limite tra la semplice difesa e il contrattacco sarebbe assolutamente labile.

E. 3.1

Giusta l' art. 133 cpv. 2 CP , non è punibile di rissa chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti. Trattasi di un fatto giustificativo speciale che accorda l'impunità a chi, coinvolto in una rissa, sferra dei colpi esclusivamente con lo scopo di proteggersi, di difendere un terzo, oppure di separare i contendenti (DTF 131 IV 150 consid. 2.1 e 2.1.2).

E. 3.2

Secondo gli accertamenti cantonali, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), nessuna delle sorelle ha avuto un comportamento limitato a respingere gli attacchi o separare le contendenti. Pretendendo di essersi unicamente difese, le ricorrenti si scostano dai fatti ritenuti dalla CARP, senza tuttavia censurare arbitrio di sorta (art. 97 cpv. 1 LTF) e quindi in modo inammissibile. Sulla base di quanto stabilito nella sentenza impugnata, la mancata applicazione del fatto giustificativo non viola il diritto (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

E. 4

Ne segue che il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.

Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

In assenza di uno scambio di scritti non si giustifica accordare ripetibili alle parti opponenti, non essendo incorse in spese necessarie nella sede federale (art. 68 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.